

EPRICE S.P.A.

PROCEDURA INTERNAL DEALING

1. FINALITÀ

- 1.1 La presente procedura (di seguito, la "**Procedura**") è volta a disciplinare gli obblighi di informazione e le limitazioni, le modalità e i tempi di comunicazione inerenti le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di azioni di ePrice S.p.A. ("**ePrice**" o la "**Società**") o di strumenti finanziari collegati alle azioni di ePrice, ivi incluse quelle riportate nell'Allegato 1 (le "**Operazioni**") compiute dai soggetti c.d. "rilevanti" e dalle persone a essi strettamente legate.
- 1.2 La Procedura viene adottata in conformità a quanto previsto da:
- (i) il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014, n. 596/2014 (di seguito, "**MAR**");
 - (ii) il Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, n. 2016/522 (di seguito, "**Regolamento di esecuzione 522/2016**");
 - (iii) il Regolamento delegato della Commissione Europea del 10 marzo 2016, n. 2016/523 (di seguito, "**Regolamento di esecuzione 523/2016**");
 - (iv) tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia concernenti la gestione delle operazioni di *Internal Dealing*.
- 1.3 Ai fini della presente Procedura sono escluse dall'obbligo di comunicazione le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5000,00 (cinquemila/00), ovvero il maggiore importo previsto dalla normativa locale, entro il 31 dicembre di ciascun anno solare e fermo restando che per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; successivamente al raggiungimento di tale importo tutte le operazioni effettuate sono considerate rilevanti.
- 1.4 Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti, la Società è tenuta a dare informazione ai Soggetti Rilevanti (come definiti al paragrafo 2.1), e questi ultimi alle Persone Strettamente Legate (come definiti al paragrafo 2.3) a essi, della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi.
- 1.5 L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti e quelle inerenti agli abusi di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, nonché ogni altra normativa applicabile.

2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

- 2.1 Sono definiti soggetti rilevanti della Società ePrice agli effetti della presente Procedura (i "**Soggetti Rilevanti**"):
- (i) i componenti dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
 - (ii) i dirigenti individuati a cura del Consiglio di Amministrazione che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (i), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;

(iii) chiunque altro detenga una Partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlli l'emittente quotato (gli "**Azionisti Rilevanti**").

2.2 Ai fini della presente Procedura si precisa che per "**Informazione Privilegiata**" si intende quanto definito dall'art. 7 del MAR.

Per "**Informazioni Privilegiate**" si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società ovvero le Azioni (come di seguito definite), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo delle Azioni o degli strumenti finanziari derivati collegati alle Azioni.

Un'Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto

2.3 Sono definite persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura (le "**Persone Strettamente Legate**"):

- (a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- (b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione in questione; o
- (d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante.

2.4 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha facoltà di individuare, mediante modifica della presente Procedura, ulteriori Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate rispetto a quelli già indicati nella Procedura.

2.5 Ai fini della presente Procedura, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a informare per iscritto le Persone Strettamente Legate circa le condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società la lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante medesimo e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista.

2.6 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

2.7 Il Responsabile Affari Legali e Societari della Società è individuato quale soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni previste dalla Procedura e dalla normativa Internal Dealing (il “**Soggetto Preposto**”).

3. OBBLIGHI INFORMATIVI - DESTINATARI E TERMINI

3.1 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare, alla Società e alla Consob, con le modalità e nei termini di cui al presente articolo, le Operazioni.

3.2 I Soggetti Rilevanti, a eccezione degli Azionisti Rilevanti, sono tenuti a comunicare alla Società e alla Consob le Operazioni compiute dagli stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione.

La Società, in persona del Soggetto Preposto, comunica al pubblico con le modalità previste dalla normativa Internal Dealing di tempo in tempo vigente le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione. Per consentire alla Società di rispettare tale termine, i Soggetti Rilevanti si impegnano nei confronti della Società a effettuare la comunicazione prevista dal precedente comma 1 nei confronti della Società non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione.

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob relative alle Operazioni, conferendo apposito mandato conforme al modello qui unito come Allegato 2, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate. In tale ipotesi, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dovranno comunicare le Operazioni effettuate entro **1(un) giorno lavorativo** dalla data dell'Operazione, richiedendo che la comunicazione alla Consob venga effettuata dalla Società. Ricevute le informazioni dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, la Società, in persona del Soggetto Preposto, provvederà ad effettuare la comunicazione alla Consob e al pubblico non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione.

3.3 Gli Azionisti Rilevanti comunicano a Consob e alla Società le Operazioni compiute dagli stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate e le pubblicano con le modalità previste dall'Allegato 6 del Regolamento Emittenti e dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.

La comunicazione al pubblico può anche essere effettuata anche dalla Società per conto degli Azionisti Rilevanti che le abbiano conferito apposito mandato conforme al modello di cui all'Allegato 2, a condizione che questi ultimi inviino tutte le informazioni necessarie e richieste dalla normativa entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione. In tal caso la Società pubblica con le modalità previste dall'Allegato 6 del Regolamento Emittenti e dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

3.4 Le Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle proprie Persone Strettamente Legate, a eccezione di quelli indicati al punto 2.1(ii), sono comunicate secondo le modalità indicate nell'allegato del Regolamento di esecuzione 523/2016, Allegato 4 alla presente Procedura.

3.5 I Soggetti Rilevanti comunicano alla Società le Operazioni effettuate dagli stessi e dalle Persone Strettamente Legate mediante invio di un messaggio di posta elettronica al Soggetto Preposto. L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare a tali fini è il seguente indirizzo di posta elettronica: corporate.affairs@banzai.it.

3.6 Le comunicazioni dovute al pubblico:

- (1) dalla Società sono effettuate tramite invio dello schema contenuto nell'Allegato del Regolamento di esecuzione 523/2016 mediante utilizzo del sistema telematico SDIR-NIS gestito da BIT Market Services S.p.A. ("**SDIR-NIS**") e pubblicazione del menzionato schema sul proprio sito Internet in un'apposita sezione denominata "*internal dealing*", accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori;
- (2) dagli Azionisti Rilevanti, per sé e per le Persone Strettamente Legate, in mancanza di accordo con la Società, sono effettuate tramite invio dello schema contenuto nell'Allegato del Regolamento di esecuzione 523/2016, ad almeno due agenzie di stampa e a Borsa Italiana e pubblicazione dell'Allegato sul sito Internet dell'Azionista Rilevante ovvero della Società (in caso di accordo con quest'ultima).

3.7 Le comunicazioni dovute dai Soggetti Rilevanti, per sé e per le Persone Strettamente Legate, ovvero dalla Società a Consob, sono effettuate tramite PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere un *account* PEC) o via posta elettronica messaggio di posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario: "*Ufficio Informazione Mercati*" e indicare all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*".

4. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE ("BLOCKING PERIODS**")**

4.1 Al fine di prevenire ipotesi pregiudizievoli sia per la Società che per il Soggetto Rilevante, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti, a eccezione dei soggetti indicati all'articolo 2.1(iii), di compiere – direttamente o per interposta persona - Operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari a esse collegati nei **30 (trenta) giorni** di calendario precedenti la riunione consiliare chiamata ad approvare i dati contabili di periodo (c.d. *blocking period*)

4.2 Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata, e il *blocking period* termina solo successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione dei predetti dati contabili.

4.3 In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 4.1, la Società può consentire alle Persone Rilevanti il compimento di Operazioni, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del *blocking period* nei seguenti casi:

- (i) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni;

- (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (*trading*) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato dall'art.9 del Regolamento di esecuzione 522/2016.

Nei precedenti casi (i) e (ii) il Soggetto Rilevante è, in ogni caso, tenuta a dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *blocking period* come di seguito precisato.

4.4 Nei casi di cui al precedente articolo 4.3(i), prima di effettuare l'Operazione durante il *blocking period*, il Soggetto Rilevante richiede alla Società – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all'attenzione dell'Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto – l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta del Soggetto Rilevante contiene almeno:

- (i) la descrizione dell'Operazione considerata;
- (ii) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e
- (iii) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

4.5 Ricevuta la comunicazione di cui al precedente articolo 4.4, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Rilevante e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell'Operazione possano essere considerate eccezionali. Per "circostanze eccezionali" si intendono le situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l'eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- (i) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- (ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del *blocking period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e il Soggetto Rilevante medesimo non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

4.6 Nei casi di cui al precedente articolo 4.3(ii), il Soggetto Rilevante richiede alla Società l'autorizzazione al compimento dell'Operazione in tempo utile – e, in ogni caso nei termini e con le modalità indicati nell'art. 9 del Regolamento di esecuzione 522/2016 ove previsti nelle fattispecie contemplate in detto articolo – mediante apposita richiesta scritta da trasmettere all'attenzione dell'Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto, contenente oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi al verificarsi delle condizioni previste dal predetto art. 9 con riferimento a ciascuna delle fattispecie ivi contemplate. Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Rilevante.

- 4.7 Le valutazioni di cui ai precedenti articoli 4.4 e 4.6 sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Delegato, che, a tal fine si avvale del supporto del Soggetto Preposto. Il soggetto che, tra quelli sopra indicati, effettua le valutazioni, riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile. Resta in ogni caso inteso che:
- (i) l'Amministratore Delegato, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione della Società; e
 - (ii) ogni valutazione relativa e/o attinente ad Operazioni da compiersi dal Soggetto Rilevante che sia anche Amministratore Delegato ovvero da Persone Strettamente Legate ai medesimi, rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.
- 4.8 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a dare un riscontro al Soggetto Rilevante in merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti articoli 4.4 e 4.6 entro i 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato, ove la stessa sia completa dell'informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà dell'Amministratore Delegato o del Consiglio, a seconda del caso, di richiedere al soggetto interessato, entro il predetto termine di 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, la Società, tramite il Soggetto Preposto, fornirà adeguato riscontro al Soggetto Rilevante entro 3 giorni di borsa aperta dal ricevimento della documentazione integrativa.

5. SOGGETTO PREPOSTO

5.1 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- (i) provvede alla consegna con un mezzo che garantisca la consegna, su supporto cartaceo altro supporto durevole, di copia della presente Procedura ai Soggetti Rilevanti e notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti gli obblighi gravanti su di essi ai sensi della normativa Internal Dealing
- (ii) informativa ai Soggetti Rilevanti della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi, ivi incluso l'obbligo, in capo a tali Soggetti Rilevanti, di fornire adeguata informativa alle Persone a loro Strettamente Legate degli obblighi a loro carico;
- (iii) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
- (iv) gestione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende anche lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio - anche elettronico - della documentazione ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura;
- (v) pubblicazioni delle informazioni secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa;
- (vi) redige un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate.

5.2 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Strettamente

Legate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura.

6. ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI ALLA SOCIETÀ

- 6.1 Ciascun Soggetto Rilevante sottoscrive e restituisce al Soggetto Preposto con un mezzo che garantisca la consegna, la dichiarazione di cui all'Allegato 3 all'atto del ricevimento della Procedura e si impegna a rispettarne le previsioni.
- 6.2 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono tenuti a effettuare le comunicazioni alla Consob e alla Società delle Operazioni concluse utilizzando il Modello da trasmettersi mediante mezzi elettronici conformi a quelli indicati dalla Consob che assicurino la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscano la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.
- 6.3 La Società, tramite il Soggetto Preposto, dovrà fornire al Soggetto Rilevante e alle Persone Strettamente Legate un riscontro tempestivo del ricevimento della notifica.

7. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 7.1 La Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di modifiche normative o regolamentari ovvero in base all'esperienza applicativa maturata al fine di migliorare gli standard di trasparenza nei confronti del pubblico.
- 7.2 Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 6.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 8.1 I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento delle disposizioni della Procedura e delle disposizioni normative ivi richiamate o connesse.
- 8.2 Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.
- 8.3 Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, alle finalità o ai compiti in precedenza indicati, dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate. I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

9. EFFICACIA E SANZIONI

- 9.1 Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

- 9.2 In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni alla Consob e al mercato descritte nella presente Procedura potrebbero configurarsi i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 184-187 del TUF) e gli illeciti amministrativi (artt. 187-*bis*, 187-*ter* e 187-*quater* del TUF), tali illeciti sono passibili di sanzione penale (artt. 184-187 del D. Lgs. 58/98) e amministrativa (artt. 187-*bis*, 187-*ter* e 187-*quater* del D. Lgs. 58/98) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (artt. 187-*quinquies* del TUF) e 25-*sexies* del D. Lgs. 231/01.
- 9.3 L'applicazione delle predette sanzioni da parte delle autorità preposte non pregiudica per la società danneggiata la possibilità di rivalersi per ogni conseguenza pregiudizievole nei confronti dei Soggetti Rilevanti.

10. DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in vigore

ALLEGATO 1

Le Operazioni oggetto della presente Procedura e degli obblighi informativi previsti dalla normativa Internal Dealing ¹ ricomprendono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 della MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 della MAR;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata se così previsto dall'articolo 19 della MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

¹ Si veda l'art. 10 del Regolamento 522/2016

q) la cessione in garanzia o in prestito o la costituzione di altri diritti reali di garanzia (es. pegno) aventi ad oggetto di azioni o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (ad eccezione della cessione in garanzia o in prestito o della costituzione di altri diritti reali di garanzia in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia in prestito o altra costituzione di garanzia reale sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia).

ALLEGATO 2
MODULO DI RICHIESTA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE PREVISTI DALLA PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
DA PARTE DELLA SOCIETÀ

[luogo], [data]

Il/La sottoscritto/a [●], nato/a a [●], residente in [●], Via/Piazza [●] nella propria qualità di [●]

RICHIEDE

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014, n. 596/2014, dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, n. 2016/522 e dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 10 marzo 2016, n. 2016/523, nonché dalla Procedura di Internal Dealing, venga posto in essere da ePrice S.p.A. per suo conto.

A tale fine, si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura di Internal Dealing, le Operazioni oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne ePrice S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura di Internal Dealing.

(Firma)

ALLEGATO 3

Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al documento predisposto ai sensi della Procedura di *Internal Dealing* e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____, Via _____, nella propria qualità di _____, preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti / delle Persone Strettamente Legate e di essere destinatario degli obblighi di comunicazione di cui al documento predisposto ai sensi della Procedura di *Internal Dealing*, attesta di aver ricevuto copia del citato documento, di averne compiuta conoscenza e di accettarne i contenuti.

(Luogo e Data)

(Firma)

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, "**Codice della Privacy**"), prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da ePrice S.p.A., in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario e ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di ePrice S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall'art. 7 del Codice della Privacy, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

(Luogo e Data)

(Firma)

ALLEGATO 4

Modulo di comunicazione delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate

1	Dati relativi al soggetto che ha effettuato l'operazione	
	Nome	
	<i>Per le persone fisiche: nome e cognome.</i> <i>Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica.</i>	
2	Motivo della notifica	
	Posizione/qualifica	
	<i>Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, Consigliere, Amministratore Delegato, Sindaco, dirigente con responsabilità strategiche, ecc.) occupata all'interno della Società.</i> <i>Per le persone strettamente legate indicare:</i> <ul style="list-style-type: none">- che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;- nome e cognome e posizione della persona pertinente che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.	
	Notifica iniziale/modifica	
	<i>Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.</i>	
3	Dati relativi alla Società	
	Denominazione	EPRICE S.P.A.

4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
	Descrizione/tipo dello strumento finanziario e Codice di identificazione	
	<i>Indicare la natura dello strumento (ad es. azione, strumento di debito, derivato o strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito, ecc.).</i> <i>Indicare il Codice di identificazione dello strumento (es. ISIN)²</i>	
	Natura dell'operazione	
	<i>Descrizione del tipo di operazione³</i> <i>Indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni</i>	
	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i
		Volume/i
	<i>Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, inserendo tutte le righe necessarie.</i>	
	Informazioni aggregate - Volume aggregato	

² Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

³ Utilizzare, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014, elencati al paragrafo 3 della Procedura Internal Dealing adottata da Banzai S.p.A.

	<p><i>I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: si riferiscono allo stesso strumento finanziario, sono della stessa natura, sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo.</i></p> <p><i>Informazioni sui prezzi:</i></p> <p>— <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i></p> <p>— <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i></p>
	<p>Data dell'operazione</p>
	<p><i>Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata</i></p>
	<p>Luogo dell'operazione</p>
	<p><i>Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».</i></p>